

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, che definisce come presupposto dell'Imposta Comunale sugli Immobili il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati;

VISTO, in particolare, l'art. 5, comma 5, del succitato Decreto Legislativo n. 504/92 dove, per le aree fabbricabili, il valore imponibile ai fini I.C.I. è costituito da quello venale in comune commercio al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

VISTO l'art. 59, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 che testualmente recita:

“1. Con regolamento adottato a norma dell’art. 52, i comuni possono:

g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso”;

RILEVATO che la fissazione, da parte del Comune, dei valori delle aree fabbricabili, ai sensi della lettera g) del primo comma dell'art. 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997, non può avere altro effetto che quello di un'autolimitazione del potere di accertamento I.C.I., nel senso che il Comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita dal Comune stesso (Circolare Ministero delle Finanze 31 Dicembre 1998, n. 296/E);

RICHIAMATO l'art. 7, comma 1, del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 5 Marzo 2007, esecutiva ai sensi di legge, che prevede che periodicamente e per zone omogenee, siano determinati i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine di ridurre l'insorgenza di contenzioso con i contribuenti;

VISTA l'allegata relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente per la definizione del valore delle aree fabbricabili per l'anno 2008 e ritenuto di approvarla;

VISTO il Decreto Legislativo n. 504/92 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 446/1997 e s.m.i.;

PRESO ATTO che:

1. con Decreto del Ministero dell'Interno del 20 Dicembre 2007, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, è stato disposto il rinvio al 31 Marzo 2008 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2008;
2. con Decreto del Ministero dell'Interno del 20 Marzo 2008 è stata disposta l'ulteriore proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2008 al 31 Maggio 2008;

VISTO l'art. 172, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti:

e) Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta, e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 7 Febbraio 2001 e n. 13 del 22 Marzo 2001, entrambe esecutive ai sensi di legge;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

PRESENTI	n. 11
VOTANTI	n. 11
ASTENUTI	n. ==
VOTI favorevoli	n. 11
VOTI contrari	n. ==

DELIBERA

1. **DI STABILIRE**, per l'anno 2008, i valori delle aree fabbricabili come segue:

- **Zona A: € 22,76 al mq.**
- **Zona B1: € 19,91 al mq.**
- **Zona B2: € 25,60 al mq.**

2. **DI DARE ATTO** che il valore delle aree così come individuato dal presente atto è determinato non ai fini del calcolo dell'imposta, ma con il solo effetto di un'autolimitazione del potere di accertamento I.C.I., nel senso che il Comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita dal Comune stesso (Circolare Ministero delle Finanze 31 Dicembre 1998, n. 296/E);

3. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto all'Agenzia del Territorio di Pavia – Via Defendente Sacchi n. 6 – 27100 Pavia (PV), per i provvedimenti di competenza;

4. **DI ALLEGARE** copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2008, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

SUCCESSIVAMENTE, con la seguente separata votazione:

PRESENTI	n. 11
VOTANTI	n. 11
ASTENUTI	n. ==
VOTI favorevoli	n. 11
VOTI contrari	n. ==

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.